

**SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE  
VERMIGLIO SRL CON SOCIO UNICO**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Vermiglio  
Via della Prada, 31 – 38029 Vermiglio (TN) – C.F. e P.IVA 01582980221  
Iscr. reg.imp. TN 152432/97 REA TN 162518 – Cap. Soc. € 17.850,00 i.v. –  
PEC sgsvermiglio@pec.it



**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE  
DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SEGMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI  
STRUTTURE COMUNALI**

Data di redazione: 28 febbraio 2018

**TABELLA DELLE REVISIONI**

REVISIONE		NATURA DELLE MODIFICHE APPORTATE	PARTI INTERESSATE	
N.	DATA		N. ART.	REVISIONE INTEGRALE

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Affidamento <i>in house</i> di servizi a domanda individuale connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva, del complesso della Grande Guerra nonché dell'area di sosta camper sita in Passo Tonale
Ente affidante	<b>Comune di Vermiglio</b> con sede in Vermiglio (TN) –Piazza Giovanni XXIII n. 1 (C.F. e P. IVA 00343510228)
Ente gestore	Società Gestione Servizi e Strutture Turistico Sportive Vermiglio Srl con Socio Unico con sede in Vermiglio (TN) – Via della Prada n. 31 (C.F. e P.IVA 01582980221)
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	– Affidamento diretto a società <i>in house</i>
Durata dell'affidamento	10 anni
Nuovo affidamento o Servizio già affidato	Affidamenti già in corso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forte Strino</li> <li>- Area Sosta Camper Paradiso</li> <li>- Centro Fondo</li> <li>- Ufficio Informazioni Vermiglio</li> <li>- Mulino di Cortina</li> </ul>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	Comune di Vermiglio

## PREMESSO CHE

- SGS–STS Vermiglio S.r.l. è una società di capitali a responsabilità limitata con socio unico, partecipata al 100% dal Comune di Vermiglio;
- SGS–STS Vermiglio S.r.l., costituita in data 07.11.1997, rappresenta il braccio operativo dell'Amministrazione comunale di Vermiglio con precipuo riferimento all'espletamento di servizi a domanda individuale connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva, del complesso della Grande Guerra nonché dell'area di sosta camper sita in Passo Tonale;
- trattandosi di società *in house* è legittimo l'affidamento diretto, senza gara preventiva, del servizio. Da un lato l'ente pubblico esercita sulla società *in house* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e allo stesso modo la società realizza l'attività esclusivamente a favore dell'ente pubblico affidante;
- in particolare SGS–STS Vermiglio S.r.l. costituisce lo strumento attraverso cui il Comune intende esercitare i servizi di valorizzazione e promozione turistica, territoriale, culturale e sportiva così come stabilito con Delibera Consiliare n. 7 dd. 04.04.2018;
- il presente contratto di servizio ha come scopo quello di regolamentare le modalità di gestione degli impianti e delle strutture meglio indicate di seguito, fissando obiettivi reciproci tra Comune e Società, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa provinciale di settore nonché dalla giurisprudenza, anche della Corte di Giustizia Europea.

\*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso tra

**COMUNE DI VERMIGLIO** in persona del legale rappresentante sindaco dott.ssa Anna Panizza a ciò autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 04.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicato come "Comune",

E

**SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO SRL CON SOCIO UNICO** Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Vermiglio con sede in 38029 Vermiglio (TN) Via della Prada, 31 (C.F. e P.IVA 01582980221) in persona del proprio Amministratore Unico ing. Lorenzo Daldoss di seguito "Società o gestrice"

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

### **TITOLO I – OGGETTO DEL CONTRATTO**

### Art. 2 - FINALITA'

Finalità del presente contratto di servizio è quella di promuovere e consolidare un sistema gestionale coerente con le linee di indirizzo date dal Comune, in cui si dia preminenza e rilevanza ai criteri di efficienza, efficacia, economicità assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, soprattutto in termini di qualità percepita.

In particolare il presente accordo si ispira e fa propri i principi dettati dallo Statuto Comunale diretti ad assicurare la promozione dei valori culturali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni del Comune di Vermiglio, anche al fine di perseguire la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse produttive, naturali, ambientali, storiche, culturali, religiose, artigianali e turistiche presenti sul territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

### **Art. 3 - BENI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e la Società nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto comunale e della Delibera consiliare n. 7 dd. 04.04.2018.

Il Comune di Vermiglio, nel rispetto delle condizioni e delle pattuizioni di cui al presente contratto e relativi allegati, affida alla Società la gestione delle seguenti strutture e dei relativi servizi:

- Punto informativo sito in Vermiglio c/o Polo Culturale contraddistinto dalla p.ed. 728 costituito da un locale adibito ad ufficio informazioni e vendita pubblicazioni e materiale inerente il territorio;
- Museo della Guerra di Vermiglio c/o Polo Culturale e sempre identificato dalla p.ed. 728 e formato da due locali adibiti a museo con espositori e pannelli illustrativi;
- Forte Strino sito lungo la strada statale che dall’abitato di Vermiglio sale verso il Passo del Tonale in località Strino, identificato dalla p.f. 4765/6 che corrisponde ad un forte militare austroungarico, attualmente facente parte della rete dei Musei della Grande Guerra. Il forte – aperto al pubblico - ospita una mostra permanente dedicata alla Guerra Bianca e periodicamente mostre di arte contemporanea;
- Centro fondo: è composto da un edificio, contraddistinto dalla p.ed. 1206, adibita a punto di ristoro (aperto tutto l’anno) e – nel periodo invernale – noleggio attrezzatura sportiva nonché da oltre 20 km di piste da fondo che si snodano nelle località di Volpaia - Stavel – Velon ed infine da una pista da pattinaggio ricavata all’interno del campo da calcio ivi esistente;
- Impianto di innevamento al servizio piste da fondo;
- La Bruscadela, costituita da un parco neve per i bimbi, sito in Vermiglio nelle adiacenze del Centro Fondo, formato da una pista per tubing e airbord nonché un piccolo tapis roulant per la risalita;
- Area camper Paradiso: sita in località Passo Tonale, contraddistinta dalla p.ed. 1300, riservata alla sosta dei camper (massimo 48 ore) e munita di struttura edilizia adibita a servizio igienico e docce;
- Mulino di Cortina: sita nella frazione di Cortina, contraddistinta dalla p.ed. 203, mulino storico ristrutturato adibito alla dimostrazione di come venivano ottenute le farine nel passato utilizzando un mulino funzionante con l’acqua del Rio Cortina.

Tutte queste strutture sono site nel territorio del Comune di Vermiglio e ricadono nella proprietà o nel possesso dell’Amministrazione.

### **Art. 4 - STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI**

La Società riconosce che tutti gli impianti predetti, come pure i relativi arredi ed attrezzature, sono attualmente funzionanti ed in buono stato.

## **Art. 5 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO ED OBIETTIVI DA PERSEGUIRE**

La società - nel rispetto dell’oggetto sociale e del presente accordo - si occuperà, in particolare, di coordinare ed espletare i seguenti servizi:

- a. Servizio informazioni – punto informativo: spetta alla Società il compito di promuovere l’offerta turistica presente, valorizzando il patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico locale attraverso la diffusione di una rete di informazioni a favore degli utenti. La Società presterà un efficiente servizio di informazione ed accoglienza sul territorio circostante ai visitatori italiani e stranieri. Presso il punto informativo l’utente otterrà indicazioni sull’offerta dei servizi turistici: dove pernottare, cosa visitare, quali manifestazioni e quali eventi culturali sono programmati in loco.
- b. Museo della Guerra di Vermiglio e Forte Strino: la società gestirà sia il Museo della Guerra, sito presso il Polo Culturale di Vermiglio, sia il Forte Strino; tali luoghi racchiudono e custodiscono cimeli e testimonianze della Prima Guerra Mondiale. La società ha il compito di valorizzare e promuovere dette strutture di carattere storico-culturale, garantendo l’accesso al pubblico nel corso dell’intero anno, con modalità ed orari variabili, organizzando visite guidate e predisponendo percorsi di turismo culturale integrato, strutturati in itinerari di visita che favoriscano la conoscenza degli eventi storici del territorio alpino anche attraverso attività didattiche ed educative per le scuole;
- c. Centro fondo: la Società concorrerà alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed associative nonché alla promozione di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale e la valorizzazione del tempo libero dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce giovanili ed anziane;
- d. Impianto di innevamento: la società dovrà auspicare una corretta proporzione e un adeguato funzionamento del sistema di innevamento artificiale;
- e. La Bruscadela: la Società concorrerà alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed associative nonché alla promozione di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale e la valorizzazione del tempo libero dei cittadini, con particolare riferimento all’avvicinamento alle pratiche sportive da parte dei bambini;
- f. Area camper: spetta alla Società il compito di promuovere l’offerta turistica presente e l’accoglienza turistica, promuovendo la struttura e gestendone gli accessi, secondo le modalità previste dalla legge.
- g. Mulino di Cortina: spetta alla Società promuovere e gestire il mulino, garantendo l’accesso al pubblico nel corso dell’intero anno, con modalità ed orari variabili, organizzando visite guidate e predisponendo percorsi di turismo culturale integrato, strutturati in itinerari di visita che favoriscano la conoscenza dei mestieri di “una volta”.

Nella gestione di tali strutture e nel perseguimento degli obiettivi fissati la Società si impegna più in generale a garantire:

- standard qualitativi e quantitativi dei servizi a livelli adeguati alle esigenze della popolazione, avendo cura di promuoverne lo sviluppo e l’ottimizzazione;
- continuità e regolarità dell’erogazione dei servizi, assicurando - in caso di interruzione del servizio – il suo tempestivo ripristino;

- una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dei cittadini;
- sicurezza e risparmio energetico nell'espletamento dei servizi;
- trasparenza, professionalità e competenza nei rapporti con gli utenti;
- sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative e tecniche, nonché assistenza tecnica specifica agli utenti;
- la manutenzione ordinaria degli impianti e degli stabili di proprietà comunale per garantirne un corretto ed efficiente funzionamento.

#### **Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E GARANZIA DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Il presente contratto è valido per un periodo di 10 (dieci) anni, decorrente dal 01/04/2018 al 31/03/2028, termine oltre il quale cesserà i propri effetti, salvo proroghe previste dalle disposizioni di legge al tempo vigenti.

Il medesimo contratto potrà comunque essere rinnovato per il medesimo periodo di anni 10 (dieci), a mezzo di stipula di apposito atto integrativo approvato dai competenti organi comunali.

Nelle more del nuovo affidamento del servizio - o dell'eventuale rinnovo del presente affidamento secondo le modalità stabilite dal comma che precede - la società si impegna, su richiesta del Comune, ad assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni e per una durata massima di 12 mesi dalla scadenza

### **TITOLO II – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'**

La società - nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 - si occupa, in particolare, di coordinare ed espletare i seguenti servizi, anche mediante affidamento a terzi:

##### a. Ufficio turistico in Vermiglio:

- gestione del punto di informazioni turistiche presente in loco; viene garantita apertura annuale - seppur con orari differenziati a seconda dei diversi periodi turistici e dell'affluenza prevista o programmata. La struttura si coordinerà anche con la locale Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.p.A.;
- distribuzione di materiale informativo;
- organizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi di natura culturale;

##### b. Museo della Guerra di Vermiglio

- gestione della struttura garantendo apertura annuale, seppur con orari differenziati a seconda dei diversi periodi turistici e dell'affluenza prevista o programmata;
- distribuzione materiale informativo;
- organizzazione manifestazioni, mostre ed eventi di natura culturale;
- organizzazione viste guidate e coordinamento con le strutture ricettive della zona e con l'Apt di ambito per implementare l'offerta turistica anche mediante la stipula di convenzioni;
- gestione vendita del punto libri presente in loco;
- acquisto materiale e libri presso case editrici specializzate sul tema della Guerra;

##### c. Forte Strino:

- Gestione della struttura garantendo apertura annuale, seppur con orari differenziati a seconda dei diversi periodi turistici e dell'affluenza prevista o programmata ed in funzione, per la stagione invernale, anche delle condizioni nivo-meteorologiche;

- distribuzione materiale informativo;
- organizzazione manifestazioni, mostre ed eventi di natura culturale;
- organizzazione viste guidate e coordinamento con le strutture ricettive della zona e con l’Apt di ambito per implementare l’offerta turistica anche mediante la stipula di convenzioni;

**d. Centro fondo:**

**1. PISTE DI FONDO**

- predisposizione, manutenzione e battitura circuito
- predisposizione tracciato per gare sportive
- innevamento artificiale
- utilizzo dei mezzi messi a disposizione dal Comune
- garanzia di apertura e gestione delle piste
- servizio di biglietteria e controllo degli accessi al complesso di piste adibite allo sci di fondo
- spogliatoi
- noleggio sci

**2. PATTINAGGIO**

- predisposizione, manutenzione della pista di pattinaggio
- garanzia di apertura e gestione della pista
- illuminazione della pista
- spogliatoi
- servizio di biglietteria e controllo degli accessi al complesso
- servizio di noleggio dell’attrezzatura sportiva per l’attività di pattinaggio

**3. NOLEGGIO**

- gestione della struttura garantendo apertura invernale in concomitanza con l’apertura del circuito e del parco neve
- noleggio attrezzatura sportiva

**4. LOCALI ADIBITI A PUNTO DI RISTORO**

- gestire la struttura garantendo apertura annuale, seppur con orari differenziati a seconda dei diversi periodi turistici e dell’affluenza prevista o programmata innevamento artificiale del -circuito
- somministrazione di alimenti e bevande
- pulizia dei locali

**5. LA BRUSCADELA**

- predisposizione, manutenzione e battitura pista
- innevamento artificiale della pista
- utilizzo dei mezzi messi a disposizione dal Comune
- garanzia di apertura e gestione del parco neve
- servizio di biglietteria e controllo degli accessi al parco

**e. Area camper**

- gestire la struttura, garantendo apertura annuale;
- manutenzione dell’area;
- servizio di pulizia

## **Art. 8 - PRESTAZIONI ACCESSORIE A CARICO DELLA SOCIETA' | OBBLIGO DI CUSTODIA ED ASSICURATIVO**

La Società prende in carico i beni di proprietà del Comune oggetto del presente contratto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare le strutture oggetto di affidamento e meglio indicate agli artt. 3 e 4 con la necessaria diligenza.

La Società si assume, in proprio, ogni responsabilità civile e penale derivante dalle attività svolte, in particolare con riferimento:

- a qualsiasi danno causato a terzi per atti derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature;
- alle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente;
- all'osservanza delle norme di sicurezza.

La Società è tenuta a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati alla stessa sia se svolti direttamente sia attraverso terzi subaffidatari.

È fatto obbligo per la Società di stipulare adeguate polizze assicurative in relazione alle attività oggetto di affidamento. La Società dovrà garantire il mantenimento di detta garanzia per tutta la durata del servizio e dovrà fornire al Comune immediata comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

Le polizze devono prevedere obbligatoriamente quanto segue:

- la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune, suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo di questi;
- la clausola di vincolo in favore del Comune in virtù della quale non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta del contratto, senza il consenso scritto del Comune medesimo. Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Comune entro e non oltre 15 giorni dall'affidamento. Rimane sotto la piena responsabilità del Comune la messa a disposizione degli impianti nel rispetto delle normative in materia di agibilità ed idoneità delle strutture a prestare i servizi per i quali sono state costruite, in ottemperanza a quanto previsto nel successivo art. 13.

## **Art. 9 - PRESTAZIONI ACCESSORIE A CARICO DELLA SOCIETA' | OBBLIGO DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Sarà a carico della società la manutenzione ordinaria degli impianti e delle relative attrezzature, come pure la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per una loro corretta gestione.

## **Art. 10 - PRESTAZIONI ACCESSORIE A CARICO DELLA SOCIETA' | GESTIONE DEL PERSONALE e DEI COLLABORATORI**

La natura giuridica del rapporto di lavoro che intercorre tra la società ed i propri dipendenti è di natura privatistica.

La Società è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente e a tal fine la stessa dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

Nei rapporti con gli appaltatori, la Società dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.

#### **Art. 11 - PRESTAZIONI ACCESSORIE A CARICO DELLA SOCIETA' | OBBLIGO RISPETTO NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

La Società dovrà provvedere alla gestione delle strutture in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare alla gestione della sicurezza secondo quanto riportato nel D.M. 18.03.1995, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Comune.

La Società deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. La Società deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto riportato nel documento di DUVRI (allegato a), che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La Società dovrà comunicare al momento della stipulazione del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza in base alla normativa vigente.

La Società è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la predisposizione del piano d'emergenza
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobili, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto
- la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza
- i controlli periodici degli estintori a cura del Comune
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa

## **Art. 12 - PRESTAZIONI ACCESSORIE A CARICO DELLA SOCIETA' | OBBLIGO DI TRASPARENZA**

La Società si obbliga a fornire al Comune, ogniqualvolta venga richiesto, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, le eventuali segnalazioni e reclami in merito agli eventuali disservizi, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale e a trasmettere, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.

La Società invierà al Comune, nei termini disciplinati dall'art. 17 tutte le informazioni di natura economico finanziaria volte a garantire all'Amministrazione il controllo anche in corso di gestione.

## **TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

### **Art. 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- a) consegnare le strutture e gli impianti provvisti di tutti i nulla osta e certificazioni necessarie per l'esercizio delle attività connesse, in condizioni conformi a norma e in stato di corretta conservazione, comunicando alla società ogni possibile carenza nella struttura, negli impianti, nelle strutture e nelle dotazioni;
- b) garantire la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle attrezzature;
- c) intervenire con tempestività, su lavori urgenti di sua competenza, segnalati dalla società;
- d) provvedere alla manutenzione straordinaria delle parti circostanti gli edifici e sgombero neve dei piazzali;
- e) garantire l'appoggio tecnico, amministrativo e di consulenza per affrontare e risolvere eventuali problemi derivanti dalla gestione degli impianti;
- f) cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;
- g) sostenere economicamente la gestione nei modi previsti agli articoli successivi;
- h) effettuare attività di verifica e controllo dell'operato della società come meglio disciplinato nel Titolo VII del presente accordo;
- i) gestione utenze ove intestate all'Amministrazione.

Il Comune rimarrà responsabile per ogni danno causato o derivante da problemi, guasti e difetti strutturali degli edifici, degli impianti e delle attrezzature, non conosciute o non conoscibili dalla Società o che, se individuate, siano state tempestivamente comunicate al Comune.

## **TITOLO IV – CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **Art. 14 - CANONE DI CONCESSIONE A FAVORE DELL'ENTE PUBBLICO**

L'affidamento dei servizi di cui al presente contratto è a titolo oneroso. Il corrispettivo dovuto in favore del Comune è stabilito in Euro 2500 - (duemilacinquecento) annui, che la Società gestrice si obbliga a versare in via anticipata all'inizio di ogni esercizio di riferimento, previa emissione di regolare fattura da parte del Comune.

Resta ferma per le parti la possibilità di concordare la modifica in corso d'esercizio dell'importo del canone di concessione e delle modalità o dei tempi di corresponsione dello stesso qualora esigenze particolari lo rendessero necessario.

#### **Art. 15 - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune eroga annualmente, ai sensi sia dell'art. 44 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss. mod., in ragione della politica tariffaria adottata nell'interesse generale della collettività e per la salvaguardia delle necessità dei cittadini, un contributo in conto esercizio a copertura degli oneri sociali dovuti per la gestione degli impianti e strutture preventivamente determinato e individuato nel bilancio preventivo economico annuale presentato dalla Società gestrice.

Il contributo in conto esercizio da erogare a favore della Società sarà liquidato in due tranches, in misura pari al 75% del totale nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

#### **Art. 16 - TARIFFE AL PUBBLICO**

Spettano alla Società tutti i proventi derivanti dalla gestione delle strutture (biglietti, abbonamenti...) nonché i ricavi derivanti dalle eventuali iniziative commerciali gestite direttamente ed indirettamente dalla stessa.

Nella proposta di determinazione delle tariffe del servizio, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali prima dell'inizio di ogni anno e comunque nei termini previsti per la redazione del bilancio, la Società si impegna ad adottare i seguenti criteri, affinché le tariffe stesse possano assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione:

- a) corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) adeguatezza della remunerazione del capitale investito coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato nel medesimo settore.

Il Comune, per favorire un'ampia fruibilità sociale delle strutture, considerando la rilevanza, la necessità e l'utilizzazione pubblica delle medesime, si riserva di impartire degli indirizzi alla Società sulla politica tariffaria e sui modi e periodi di apertura degli impianti, in modo da consentire alla medesima di conteggiare conseguentemente il contributo in conto esercizio a copertura degli oneri sociali nel bilancio preventivo economico annuale.

Le tariffe applicate e le agevolazioni dovranno essere esposte al pubblico affinché lo stesso possa prenderne visione.

#### **Art. 17 - ADEMPIMENTI CONTABILI E CONTROLLI**

La Società si impegna a redigere e presentare:

- delle relazioni periodiche semestrali sull'andamento della gestione che tengano conto delle previsioni di budget;
- un bilancio preconsuntivo ed una relazione annuale da sottoporre all'attenzione del Comune entro e non oltre il 31 ottobre in cui andranno allegati:
  - i bilanci relativi alle singole strutture e/o attività;
  - il programma degli investimenti da attuarsi con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
  - la relazione dell'organo amministrativo di controllo, ove esistente.
- un programma pluriennale in cui vengano individuati gli obiettivi e le scelte che si intendono perseguire indicando, tra l'altro:

- le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
- i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati eventualmente disponibili di altre aziende del settore;
- il programma degli investimenti per l'ammmodernamento delle strutture e per lo sviluppo dei servizi;
- le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
- le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe e la determinazione di eventuali costi sociali;
- la politica del personale, con particolare riferimento ai modi e alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro e alla produzione e distribuzione dei servizi. Il programma annuale dovrà contenere un bilancio preventivo composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti secondo gli schemi ed i principi del codice civile o sulla base delle norme speciali vigenti. Esso viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con la relazione annuale sopradescritta ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è annualmente aggiornato in coerenza alla relazione annuale ed al programma degli investimenti, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

## **TITOLO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 18 - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione è inoltre disciplinata dalle seguenti norme:

- è vietata ogni forma di sub-affidamento non preventivamente autorizzato dal Comune; gli eventuali sub-affidamenti, comunque denominati, dovranno essere attuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedure di affidamento di servizi pubblici;
- la Società, compatibilmente con il punto che precede, ha facoltà di utilizzare le superfici ed i vani accessori agli impianti, subconcedendoli a terzi o gestendo in essi attività, anche di natura commerciale, se debitamente autorizzate, al fine di contenere il più possibile i costi di gestione.
- la Società si impegna a riconsegnare gli impianti, alla scadenza del contratto, in perfetta efficienza e/o nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in consegna, salvo il normale deperimento per l'uso;
- è riservata al Comune la facoltà, compatibilmente con le attività già programmate dalla Società, di utilizzare in qualsiasi momento gli impianti in oggetto per lo svolgimento di manifestazioni promosse dall'Amministrazione, dandone congruo preavviso alla gestrice;
- nel rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale in materia di pubblicità, la Società è autorizzata ad effettuare, anche per conto terzi, forme di pubblicità rivolte al pubblico frequentante gli impianti a titolo di sponsorizzazione;

- la Società dovrà riconoscere che in qualsiasi momento la proprietà, comunque a seguito di preavviso scritto di almeno mesi 3 (tre), interessi totalmente o parzialmente le strutture e gli impianti con interventi di straordinaria manutenzione. Dalla data di avvio dei lavori gli effetti giuridici ed economici della presente rimarranno sospesi, limitatamente alla parte oggetto di intervento e ciò fino a riconsegna della struttura. Al termine della sospensione, l'attività di gestione ricomincerà a decorrere per il periodo residuo, quindi senza che possa riconoscersi proroga della validità della presente, risultando comunque confermata la scadenza naturale;
- le licenze di esercizio occorrenti, in quanto in essere, saranno volturate alla Società, per il tramite di persone aventi i necessari requisiti. Esse potranno essere sub-volturate pro-tempore, qualora necessario, ad altre persone fisiche o giuridiche, nel rispetto dei limiti di sub-affidamento e subconcessione sopra indicati. Saranno a carico della stessa tutti gli oneri connessi all'ottenimento delle licenze e autorizzazioni varie che si rendessero necessari acquisire, ex novo, per l'uso degli impianti.
- Il Comune si riserva di determinare unilateralmente, in relazione agli investimenti proposti, in quanto ritenuti necessari per il miglioramento del servizio pubblico erogato, di affidare alla Società la realizzazione degli investimenti mediante conferimento di copertura in conto capitale oppure di realizzarli in proprio, anche a mezzo terzi.

## **TITOLO VI – RAPPORTI CON GLI UTENTI**

### **Art. 19 - CARTA DEI SERVIZI**

Il rapporto con gli utenti verrà disciplinato dalla Carta dei Servizi sub allegato b) al presente contratto che garantisce i puntuali standard minimi di qualità e quantità, nonché la regolamentazione delle modalità d'accesso alle informazioni garantite, di reclamo, di adesione alle vie conciliative e giudiziarie, nonché di valutazione dei livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

### **Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali di cui, per ragioni di servizio, la Società dovesse venire a conoscenza, potranno essere trattati solo per le finalità riguardanti lo svolgimento del servizio stesso.

Compete alla Società la responsabilità del trattamento dei suddetti dati, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003.

## **TITOLO VII – STANDARD DI QUALITA', CONTROLLO E VERIFICA DELLA GESTIONE**

### **Art. 21 - CONTROLLO E VERIFICA DEL COMUNE**

Il Comune ha la piena facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni delle strutture, nonché dei luoghi in cui vengano svolti i servizi indicati nel presente contratto.

Le verifiche ed i controlli di cui sopra portano essere effettuati liberamente senza alcuna formalità ed in assenza di preavviso.

In occasione delle ispezioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà eseguire verifiche a campione ed ogni operazione conoscitiva, di carattere anche tecnico, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze relative al servizio

svolto, avvalendosi di personale esperto, anche esterno alla struttura comunale.

Il Comune si riserva altresì di effettuare ogni forma di controllo sulla qualità dei servizi erogati.

## **TITOLO VIII – VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL CONTRATTO**

### **Art. 22 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Il presente contratto è risolto di diritto con effetto immediato nell'ipotesi in cui la Società:

- fallisca o si sciogla;
- la maggioranza del capitale non sia più posseduta dal Comune;
- non versi il canone annuale nei termini pattuiti all'art. 14, salve proroghe;
- non rispetti gli obblighi in materia assicurativa previsti dall'art. 8;
- perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.

### **Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Fuori dai casi indicati nell'articolo precedente il contratto può essere risolto qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.

L'inadempienza riscontrata dovrà essere contestata, in maniera specifica, entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta, con contestuale diffida all'altra parte ad adempiere nei successivi 30 (trenta) giorni o comunque a presentare – nel medesimo termine – idonee controdeduzioni.

Qualora la parte diffidata non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e le stesse siano considerate di particolare gravità nell'interesse della parte adempiente e per l'economia generale del contratto, nonché qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute congrue, la controparte potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.

### **Art. 24 – RISCATTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione Comunale può riscattare, ai sensi del presente contratto, il servizio prima della scadenza prevista all'art. 6, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio, senza che la Società possa pretendere o rivendicare nulla.

### **Art. 25 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO e RESTITUZIONE DEI BENI**

Anche nei casi previsti dagli artt. 22, 23 e 24 la Società, su richiesta del Comune, è tenuta a garantire la continuità della gestione dei servizi ad essa affidati, espletandoli nel rispetto del presente contratto fino al momento in cui la gestione non sia svolta da altri.

La risoluzione o il riscatto della concessione, nei termini e secondo le modalità previste dagli artt. 23, 23 e 24 che precedono, comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro determinata ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettere a) e b) del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902. Nella sola ipotesi di riscatto, ai fini dell'applicazione della lettera c) del citato art. 24, comma 4 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito dal precedente art. 6.

I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di

conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

## **TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e la Società gestrice inerenti all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, cui le parti si riportano. Per ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento, tramite conciliazione come prevista al comma precedente, è competente il Foro di Trento.

### **Art. 27 - SPESE ED ONERI FISCALI**

Tutte le spese relative al presente contratto saranno a carico della Società

### **Art. 28 - CLAUSOLA DI CHIUSURA**

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge vigenti